



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 23/03/2006

Il Sindaco
Dott. Antonio Francesco Piras

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Marcello

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie, che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo 18.8.2000,n.267; dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dalla legge 27.07.2000, n.212 recante norme sullo Statuto del contribuente.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 3 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente i funzionari dei settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui **all'art. 52, comma 5, lett. b) del** decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Art. 4 Forme di gestione delle entrate

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate di questo Ente, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, potrà essere individuata scegliendo tra una delle seguenti:

- in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 30,31,32 e 33 del D.Lgvo 18.8.2000,n.267;

- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del D.Lgvo 18.8.2000,n.267;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e) del D.Lgvo 18.8.2000,n.267;; il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del servizio tributi, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 5 Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

4. E' stabilito in euro 10,32 (dieci euro e trentadue centesimi) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate

Art. 6 Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute **nel regolamento di contabilità del Comune.**

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Art. 7 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo

nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 8 Ulteriori disposizioni

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Art.10 Norma transitoria

I vigenti Regolamenti Comunali in materia di tributi e tasse comunali si intendono integrati dalla normativa recata dal presente Regolamento